



14
Sent. # 318

Senato del Regno

Alta Corte di Giustizia

Sentenza

N. 305 Reg. gen.

In nome di Sua Maestà

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, in Camera di Consiglio, composta degli Onorevoli Senatori:

Morroni Paolo Presidente,

Ciraolo Giovanni

Bacelli Alfredo

Crispo Moncada Francesco

Mazzocchi Enrico Membri ordinari

ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento penale a carico dell'Onorevole Senatore

Miari de Cumari conte
ing. Giacomo fu Felice, nato l'11 agosto
1870 a Padova, ivi residente,

Imputato

di contravvenzione all'ordinanza del Podestà di Padova n. 15343 del 1.º giugno 1930, per avere sostato con l'automobile n. 3536 P.D. in località proibita, in Padova addì 7 giugno 1930.

Vista l'ordinanza 12 ottobre 1931 IX con la quale S.E. il Presidente del Senato trasmette a questa Commissione di istruzione, per l'ulteriore corso di giustizia, il verbale della predetta contravvenzione e gli altri atti processuali inviati dal Ministro della giustizia con nota n. 81/97071 del 20 agosto u.s.

Letti gli atti processuali medesimi e le conclusioni del Ministero Pubblico presso l'Alta Corte di Giustizia, il quale chiede che sia dichiarata estinta per prescrizione l'azione penale a carico dell'on. Senatore Conte Giacomo Miari Delaurani,

Medita la relazione del commissario delegato, Onorevole Senatore Francesco Crispo Roncada,

Poiché trattasi di una contravvenzione che non sarebbe punibile con ammenda superiore alle lire 200 ai sensi dello art. 23 del R. Decreto legge 2 dicembre 1928, n. 3179, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 230, nella specie applicabile,

Poiché il termine prescrizionale è pertanto quello minimo di sei mesi stabilito dall'art. 91 n. 6 del codice penale del 1889, che ai sensi dell'art. 41 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, contenente disposizioni di coordinamento e transitorie per il nuovo codice penale, nella specie è applicabile

per dopo l'entrata in vigore di tale nuovo codice quale disposizione più favorevole all'imputato; e quindi il corso della prescrizione, iniziatosi il 7 giugno 1930, — giorno nel quale la contravvenzione sarebbe stata commessa — si è compiuta sin dal 7 dicembre 1930;

Poichè, d'altra parte, il successivo decreto penale dell'8 gennaio 1931, per mancanza di giurisdizione da parte del pretore, deve ritenersi di nessun ostacolo in quanto pronunciato fuori dei casi consentiti dalla legge;

Per questi motivi

La Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia,

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del regolamento giudiziario del Senato e 378 del codice di procedura penale,

Dichiara

non doversi procedere a carico dell'Onorevole Senatore Giacomo Ariani De Cumani in ordine alla contravvenzione in epigrafe, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, addì 18 novembre 1931
anno 7.

Il Presidente

Morone

Il Cancelliere

Altobelli